



# REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

## Art. 1

### CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Collegio Docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e stabilisce in linea di massima il piano annuale delle riunioni. In via **ordinaria** è convocato, sulle materie di sua competenza, con circolare del Dirigente Scolastico, notificata ai singoli docenti, anche con sola pubblicazione all'albo (art. 14 del Contratto integrativo d'Istituto) e con un preavviso di norma non inferiore a cinque giorni, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta per **autoconvocazione**.
2. In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla presentazione della domanda ed in essa viene discusso prioritariamente l'O.d.G. proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti.
3. Il D.S., per sopravvenute esigenze di servizio, può convocare in via **straordinaria** il C.D. con un preavviso comunque non inferiore ai due giorni.
4. La convocazione del C.D. deve essere effettuata mediante affissione all'albo in sala docenti di un apposito avviso e inserita nel registro delle circolari.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, gli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista per la fine della seduta. Se non diversamente specificato la durata prevista è di due ore.

## Art. 2

### VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del C.D. (**quorum costitutivo**).

## Art. 3

### ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Le sedute del Collegio Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico.
2. In apertura il Presidente chiede la lettura del verbale della seduta precedente, in toto o in parti specifiche. Nel caso ci siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la sua espressione **di voto** venga verbalizzata.

## Art. 4

### DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti nel caso di autoconvocazione, di durata massima, di norma, di 10 minuti.
3. L'O.d.G. può essere modificato in seguito a mozione d'ordine approvata da Collegio, secondo quando previsto dall'art. 5.
4. Saranno disponibili in Segreteria copie dei documenti con eventuali allegati e note esplicative relativi ai singoli punti e/o alla formulazione di proposte da adottare.
5. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati **hanno priorità assoluta nella discussione**.

## Art. 5

### MOZIONE D'ORDINE

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere:



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO SASSARI N.5 - 12 "BIASI - BRIGATA SASSARI"

2. pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quel argomento non si discuta;
3. sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
4. modificativa della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.
5. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo due interventi, uno a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese.
6. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità previste dall'art. 8 ed ha effetto immediato.
7. La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con tutto quanto previsto dal POF.

**Art. 6**

**SVOLGIMENTO E DURATA DEGLI INTERVENTI**

1. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i 5 minuti.
3. Ciascun membro del Collegio, avuta la parola dal Presidente, ha diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione senza essere interrotto e per il tempo strettamente necessario.
4. Il D.S. coordina gli interventi e può replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga a disposizioni di legge o al presente Regolamento.

**Art. 7**

**DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle dichiarazioni di voto. Ciascun membro del Collegio, per un tempo non superiore ai due minuti, può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà.
2. Il Presidente legge le proposte di delibera e le pone in votazione chiedendo prima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione.
3. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
4. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

**Art. 8**

**MODALITÀ DI VOTAZIONE**

1. Ogni qual volta il Presidente ravvisi illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione.
2. In generale, le votazioni avvengono per alzata di mano (votazione palese)
3. Qualora sussista la richiesta di votazione per appello nominale proposta da un docente e approvata dal Collegio, o disposta autonomamente dal Presidente, si procede in tal senso.
4. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per deliberazioni riguardanti le persone.
5. Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei; 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.
6. Il conteggio dei voti è effettuato da docenti scrutatori, scelti fra i presenti al C.D.
7. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, qualora sussista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, il Presidente procede alla verifica del numero legale e sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula sia presente la metà più uno degli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 2. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata.
8. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50%+1 dei presenti (quorum deliberativo)
9. La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà +1 dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione a seguito di ciascuna



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO SASSARI N.5 - 12 "BIASI - BRIGATA SASSARI"

proposta per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Quindi le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.

- 11.** Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti.
- 12.** Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle medesime proposte considerate, singolarmente o in contrapposizione, si procede dapprima alla votazione separata di ciascun emendamento/integrazione per ogni singola proposta e, successivamente, alla votazione delle proposte nella loro globalità secondo le modalità specificate precedentemente.
- 13.** Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- 14.** Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e proclama l'esito.

### Art. 9

#### VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

- 1.** Prima della seduta il dirigente Scolastico individua tra i suoi collaboratori il Segretario verbalizzatore con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza dei Collaboratori il D.S. nomina un membro del Collegio.
- 2.** Di ogni seduta viene redatto processo verbale sintetico, conservato nell'apposito registro dei verbali a cura del D.S. che ne garantisce la disponibilità per tutti i membri del Collegio, almeno tre giorni prima della successiva riunione.
- 3.** Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza con l'indicazione di data, ora e luogo della riunione, nominativi del Presidente, del Segretario e degli scrutatori, avvenuta verifica del numero legale dei presenti, indicazione dei nomi degli assenti e ordine del giorno.
- 4.** Per ogni punto all'O.d.G saranno riportate le proposte, i risultati e il tipo delle votazioni (con indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti) e le delibere approvate.
- 5.** Nel verbale, inoltre, saranno riportate le eventuali dichiarazioni di voto espressamente richieste. In tal caso il dichiarante ha la facoltà **di produrre il testo** della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario (**autoverbalizzazione**).

### Art. 10

#### FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

- 1.** Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, nel caso siano in discussione particolari e corposi argomenti, con formale delibera può costituire sottogruppi o commissioni non permanenti con un relatore referente.
- 2.** Per le Commissioni la delibera riporterà il periodo massimo entro il quale esaurire la sua attività e riferire al collegio.

### Art. 11

#### COMMISSIONI

- 1. Ciascuna** Commissione provvede ad individuare al suo interno un referente dei lavori, secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio Docenti, che presiede le riunioni e tiene i contatti con i Rappresentanti del Collegio e con il D.S.
- 2.** Di ogni seduta sarà compilato il relativo verbale con l'indicazione obbligatoria di: data della riunione, nominativi dei presenti, obiettivo dell'incontro, tempi di lavoro, risultati e compiti per il prossimo incontro.
- 3.** Esauriti i compiti assegnati alla Commissione, il **Coordinatore relaziona al C.D.** in merito al lavoro svolto dalla Commissione stessa.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO SASSARI N.5 - 12 "BIASI - BRIGATA SASSARI"

### **Art. 12**

#### **PROCEDURA STRAORDINARIA PER RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DI SPESA**

Qualora uno o più **progetti già deliberati** collegialmente entro scadenze ordinarie necessitino di **risorse finanziarie aggiuntive in itinere**, si potrà dare seguito al nuovo finanziamento senza ulteriore delibera del Collegio dei docenti, solo alle seguenti **condizioni**:

- vi sono risorse residue disponibili
  - l'integrazione richiesta non supera il 10% del totale inizialmente previsto
  - non viene pregiudicata la realizzazione degli altri progetti già deliberati
- 
- in caso di disponibilità di fondi inferiore alle richieste relative a più progetti, si distribuiranno le risorse residue in misura uguale tra i richiedenti.

### **Art. 13**

#### **DELIBERA URGENTE CON PROCEDURA STRAORDINARIA**

In caso di **presentazione tardiva di progetti in relazione a nuove possibilità di finanziamento inizialmente non prevedibili**, se è impossibile una convocazione del Collegio dei Docenti (sia per i tempi ristretti legati alla scadenza, sia perché è stato esaurito il monte ore), il Dirigente passerà una circolare informativa circa l'eventuale nuovo progetto, chiedendo ai docenti se vogliono sottoscriverne l'approvazione in via preventiva. Se vi sarà una maggioranza di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto, il progetto sarà sottoposto alla delibera del Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti formalizzerà la sua delibera straordinaria nella seduta seguente in calendario.

### **Art. 14**

#### **NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del Collegio con i criteri proposti dall'art. 8.